

ESSE



11052/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

cu
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO

- Presidente -

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES

- Consigliere -

Dott. PAOLA GHINOY

- Consigliere -

Dott. CATERINA MAROTTA

Rel. Consigliere -

*CONTRIBUTI
PREVIDENZA
R.S.

Ud. 05/04/2017 - CC

R.G.N. 29183/2015

Cau. 11052
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29183-2015 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

- ricorrente -

contro

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 21, presso lo studio dell'avvocato ROCCO

3841
17

MERCURIO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO
FOGGIA ed ANDREA SALVADORI;

- controricorrenti -

nonchè contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 358/2015 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 4/6/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 5/4/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA.

Rilevato che:

- con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila
confermava la decisione del Tribunale di Livorno che aveva ritenuto
insussistente il diritto dell'I.N.P.S. di procedere esecutivamente in base
al pignoramento presso terzi notificato a da Equitalia
Centro S.p.A. per conto dell'I.N.P.S. (anche quale mandatario della
S.C.C.I. S.p.A.) per essere prescritti i crediti per oneri contributivi già
richiesti con n. 2 cartelle esattoriali divenute definitive. Ad avviso della
Corte territoriale doveva farsi applicazione, anche per l'ipotesi di
cartella esattoriale non opposta, del termine di prescrizione
quinquennale;

- per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'I.N.P.S.
affidando l'impugnazione ad un motivo;

- resiste con controricorso;
- Equitalia Centro S.p.A. è rimasta intimata;

- la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

- non sono state depositate memorie;

- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

- con il motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 3, co. 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in relazione all'art. 2953 cod. civ. sostenendosi che nell'ipotesi di mancata opposizione alla cartella esattoriale e di incontrovertibilità del relativo credito debba farsi applicazione della prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'*actio iudicati*;

- la questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata risolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397 del 17 novembre 2016;

- in tale decisione è stato, infatti, chiarito che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. 'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'I.N.P.S. che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito

la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)";

- è stato, altresì, precisato che l'indicato principio "si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo";

- alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata è corretta;

- ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo;

- in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

- il recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;

- va dato atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 in quanto l'obbligo del previsto pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del ricorso (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017

Il Presidente

Pietro Curzio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, - 5 MAG. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Severina Paoletti*

Il Funzionario Giudiziario